



Circolare Informativa

n°61/2013

Donne assunte con contratto di inserimento – Indicazioni operative



INDICE

Premessa	<i>pag.3</i>
1) Normativa di riferimento – Brevi cenni	<i>pag. 3</i>
2) Benefici di cui all'art.39 co.3 del D.Lgs. n.276/2003	<i>pag.3</i>
3) Convalida dei contratti di inserimento e agevolazioni	<i>pag.4</i>
4) Adempimenti a cura del datore	<i>pag.5</i>
5) Modalità operative	<i>pag.5</i>



Premessa

Con la circolare n.166 del 5 dicembre scorso, l'INPS ha fornito necessari chiarimenti riguardo al contratto di inserimento alla luce delle disposizioni contenute nel Decreto Interministeriale del 10 aprile 2013 relative all'individuazione delle *aree geografiche in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno di 20 punti percentuali a quello maschile o, in cui il tasso di disoccupazione femminile superi di 10 punti percentuali quello maschile*, dando così, concreta attuazione a quanto normativamente previsto in materia di **agevolazioni contributive legate alle assunzioni di manodopera femminile con contratto di inserimento effettuate nel periodo 1° gennaio 2009 – 31 dicembre 2012.**

Per quanto precede, con il nostro approfondimento analizzeremo i contenuti del Decreto Interministeriale e della circolare emanata dall'Istituto previdenziale ponendo attenzione sui risvolti in ambito operativo.

1) NORMATIVA DI RIFERIMENTO – BREVI CENNI

La fattispecie del contratto di inserimento è stata introdotto nel nostro ordinamento dal D.Lgs n.276/2003.

Secondo quanto normativamente disposto, *il contratto di inserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo, l'inserimento ovvero, il reinserimento nel mercato del lavoro soggetti socialmente deboli rigorosamente individuati dal legislatore.*

Com'è noto, la Legge n. 92/2012, ha abolito tale istituto contrattuale, pertanto **a far data dal 1° gennaio 2013 non è stato più possibile assumere lavoratori con tale tipologia contrattuale.**

Con riguardo ai contratti stipulati sino al 31 dicembre 2012, è stata prevista una *“clausola di salvaguardia”*.

Rammentiamo che, tra i destinatari di tale istituto contrattuale ovvero, tra i *“soggetti socialmente deboli”* rientrano anche le **donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti in una area geografica in cui:**

- il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno di 20 punti percentuali a quello maschile, ovvero;
- il tasso di disoccupazione femminile superi di 10 punti percentuali quello maschile.

Le suddette aree geografiche dovevano essere individuate con apposito Decreto Interministeriale.

Riguardo alla disposizione concernente la condizione di **donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi**, si ricorda che la stessa è stata introdotta dal c.d. *“Decreto Sviluppo”* (DL n.70/2011) la cui entrata in vigore risale al 14 maggio 2011

2) BENEFICI DI CUI ALL'ART.59 CO.3 DEL D.LGS. N.276/2003 – ARTT.1-2 DEL D.M. 10 APRILE 2013

Il D.L. n.70/2011 ha introdotto un'ulteriore modifica, nella specie è intervenuto sull'art.59

Pagina 3 di 7

Dott. Nino Carmine Cafasso – Consulente Del Lavoro

*Servizi di Gestione e di Organizzazione Aziendale
Consulenza alle Imprese*



“Incentivi economici e normativi” co.3 del D.Lgs. n.276/2003 concernente la riduzione contributiva a carico dei datori di lavoro in misura superiore al 25%, disponendo che la normativa comunitaria di riferimento relativa all’applicazione degli “aiuti all’occupazione”, doveva essere il Regolamento (CE) n.800/2008.

Per quanto precede, **riguardo alle assunzioni effettuate a far data dal 14 maggio 2011 e sino al 31 dicembre 2012:**

- **le donne assunte con contratto di inserimento oltre al requisito della residenza dovevano rispettare la condizione di “donna priva di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”;**
- **la fruizione del beneficio in misura superiore al 25% era subordinata al rispetto delle condizioni di cui al Regolamento CE n.800/2008.**

Tali condizioni riassunte brevemente dall’INPS sono le seguenti:

- **intensità lorda dell’aiuto:** con riguardo al singolo rapporto di lavoro, l’ammontare del beneficio non deve superare il 50% dei costi ammissibili, elevato al 75% nell’ipotesi di assunzione di soggetti disabili. I costi ammissibili corrispondono ai costi salariali sopportati per un periodo massimo di 12 mesi successivamente all’assunzione;
- **incremento netto del numero dei dipendenti:** l’assunzione con contratto di inserimento o reinserimento deve determinare un incremento netto del numero dei dipendenti dello stabilimento interessato ovvero, quando l’assunzione non comporta tale incremento, il posto o i posti occupati devono risultare vacanti a seguito di dimissioni volontarie, di pensionamento per raggiunti limiti d’età, di riduzione volontaria dell’orario di lavoro o di licenziamenti per giusta causa e non a seguito di licenziamenti per riduzione del personale;
- **durata minima del contratto:** il contratto deve avere una durata pari ad almeno 12 mesi. L’agevolazione non è esclusa laddove il rapporto di lavoro si risolva prima dei 12 mesi per giusta causa.

3) CONVALIDA DEI CONTRATTI DI INSERIMENTO E AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE NELLA MISURA DEL 25% – ART.3 DEL D.M. 10 APRILE 2013

Sulla base di quanto stabilito dal D.M. del 10 aprile 2013, restano validi i contratti di inserimento stipulati sul territorio nazionale sino al 31 dicembre 2012.

Riguardo alle assunzioni di donne con contratto di inserimento viene avvalorato che, **per le assunzioni operate a decorrere dal 14 maggio 2011 è indispensabile il requisito concernente l’essere prive di un impiego regolarmente retribuito dal almeno 6 mesi.**

Il beneficio contributivo concesso è stabilito:

- nella misura del 25%, nell’ipotesi in cui il contratto venga stipulato sull’intero territorio nazionale;
- nella misura superiore al 25%, **esclusivamente nell’ipotesi in cui l’assunzione venga effettuata nelle aree individuate dal D.M.** e precisamente:



- **anno 2009** - Regioni: Veneto, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna;
- **anno 2010** - Regioni Veneto, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna;
- **anno 2011** – Regioni Veneto, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia;
- **anno 2012** – Regioni Veneto, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia.

4) ADEMPIMENTI A CURA DEL DATORE

Per quanto riguarda la sussistenza della condizione soggettiva richiesta ovvero, lo *status* di *donna priva di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi*, per il datore di lavoro, **ai fini dell'ammissione ai benefici contributivi, è necessario acquisire una dichiarazione di responsabilità da parte della lavoratrice attestante il possesso dei requisiti richiesti per legge**, fermo restando la possibilità per l'INPS di verificare a campione la concreta sussistenza del requisito in parola.

5) MODALITA' OPERATIVE

Riguardo ai datori di lavoro che si avvalgono del sistema UniEmens (*ad esclusione di quelli che operano nel settore dello spettacolo e dello sport professionistico - ex Enpals*), vale quanto segue:

- per i rapporti ancora in essere dalla denuncia riferita **al periodo di paga "dicembre 2013"** e fino alla scadenza del contratto di inserimento, si continuerà ad utilizzare i codici "*Tipo contribuzione*" già in uso, tenendo conto delle caratteristiche dell'azienda e anche della dislocazione geografica;
- **per i periodi antecedenti al periodo di paga dicembre 2013**, i datori di lavoro procederanno al recupero o alla restituzione dell'agevolazione con le modalità di seguito riportate.

Aziende che hanno fruito ovvero, stanno fruendo degli incentivi economici nella misura corretta e conformemente a quanto disposto dal D.M. 10 aprile 2013.

Riguardo ai datori di lavoro che hanno già beneficiato ovvero, stanno ancora beneficiando in maniera corretta degli incentivi in esame, gli stessi non dovranno procedere ad alcun adempimento.

Aziende che "non" hanno fruito di alcuna misura agevolativa ovvero aziende che hanno fruito in "misura inferiore" a quella spettante.

I datori di lavoro che, in riferimento alle assunzioni intervenute nell'intervallo temporale 2009-2012 relativamente alle quali non hanno applicato alcuna riduzione contributiva oppure hanno fruito dell'incentivo in misura inferiore a quella spettante, possono recuperare l'agevolazione indicando nella denuncia UniEmens, nell'elemento:

- **AltreACredito**, il codice "**L997**" avente il significato di "*recupero agevolazione contratti*



di inserimento”;

- **ImportoACredito**, il relativo importo da recuperare.

Aziende che hanno fruito delle agevolazioni in “misura superiore” a quella spettante.

I datori di lavoro che, in assenza del Decreto ministeriale in oggetto, per le assunzioni intervenute nel corso degli anni 2009-2012 hanno fruito delle agevolazioni contributive in misura superiore a quella spettante, sono tenute a regolarizzare la propria posizione indicando nella denuncia UniEmens, nell'elemento:

- **AltreADebito**, il codice “**M109**” avente il significato di “restituzione agevolazione contratti di inserimento”;
- **ImportoADebito**, il relativo importo da restituire.

Lavoratori non più in forza

Aziende che “non” hanno fruito di alcuna misura di agevolazione e aziende che hanno fruito dell’agevolazione in “misura inferiore” a quella spettante.

In relazione ai lavoratori non più in forza, per le assunzioni intervenute nel corso degli anni 2009-2012, per le quali non hanno applicato alcuna riduzione contributiva oppure, hanno fruito dell’incentivo in misura inferiore a quella spettante, i datori di lavoro, possono recuperare l’agevolazione tramite la compilazione di una denuncia individuale intestata al lavoratore non più in forza indicando nell'elemento di **DatiRetributivi**:

- **TipoLavStat**, il codice di nuova istituzione “**NFOR**” avente il significato di “lavoratore non più in forza”;
- **AltreACredito**, il codice “**L997**” avente il significato di “recupero agevolazione contratti di inserimento”;
- **ImportoACredito**, il relativo importo da recuperare.

Per tali lavoratori, non essendo più in forza, non devono essere valorizzate le settimane, i giorni retribuiti ed il calendario giornaliero.

Aziende che hanno fruito delle agevolazioni in “misura superiore” a quella spettante.

In relazione ai lavoratori non più in forza, per le assunzioni intervenute nel corso degli anni 2009-2012, i datori di lavoro che hanno fruito delle agevolazioni contributive in misura superiore a quella spettante, sono tenuti a regolarizzare la propria posizione tramite la compilazione di una denuncia individuale intestata al lavoratore non più in forza indicando nell'elemento di **DatiRetributivi**:

- **TipoLavStat**, il codice di nuova istituzione “**NFOR**” avente il significato di lavoratore non più in forza;
- **AltreADebito**, il codice “**M109**” avente il significato di “restituzione agevolazione contratti di inserimento”;
- **ImportoADebito**, il relativo importo da restituire.

Anche in questo caso per tali lavoratori, non essendo più in forza, non devono essere valorizzate le settimane, i giorni retribuiti ed il calendario giornaliero.



Aziende cessate

In relazione alle aziende che hanno sospeso/cessato l'attività, l'INPS individua due modalità diverse per la restituzione o recupero delle agevolazioni a seconda che la sospensione/cessazione dell'attività sia intervenute prima o dopo l'entrata in vigore della procedura Uniemens (**Gennaio 2010**).

In particolare, in caso di sospensioni/cessazioni dell'attività intervenute:

- **prima della entrata in vigore della procedura Uniemens (Gennaio 2010)**, le aziende interessate dovranno inviare modelli DM10 Vig. utilizzando il codice "M109" per la restituzione delle agevolazioni e "L109" per il recupero delle stesse;
- **successivamente a Gennaio 2010**, le aziende dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig) inviando flussi individuali regolarizzativi relativi all'ultimo mese di attività con le stesse modalità indicate in precedenza.

Termini per le operazioni di sistemazione – Regolarizzazione

Le operazioni di regolarizzazione, possono essere effettuate, senza aggravio di oneri accessori, **entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla pubblicazione della circolare, pertanto entro il 16 marzo 2014.**

L'auspicio è che i contributi che Vi forniamo, possano chiarire eventuali aspetti del mondo del lavoro.

Come sempre, i nostri uffici restano a disposizione per gli eventuali approfondimenti che fossero ritenuti di interesse aziendale

Cordiali saluti

Cafasso & Figli
Circolari e News del Lavoro